Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 27 gennaio 2026 (preceduto da reclamo inviato all'impresa in data 10 ottobre 2025), parte ricorrente, in proprio, rappresenta di aver stipulato, in data 7 agosto 2025, una polizza assicurativa viaggio comprensiva della garanzia bagaglio, destinata a coprire, tra l'altro, i rischi derivanti da furto, danneggiamento e ritardata consegna del bagaglio.

Parte ricorrente espone che, in occasione del rientro da un viaggio in Vietnam, il proprio bagaglio da stiva, regolarmente imbarcato presso l'aeroporto di partenza con destinazione finale Reggio Calabria, non veniva riconsegnato all'arrivo. Riferisce di avere immediatamente segnalato l'accaduto alle competenti autorità aeroportuali, con contestuale apertura del rapporto di irregolarità bagaglio.

Parte ricorrente afferma che il bagaglio veniva rintracciato e restituito soltanto dopo cinque giorni. Sostiene che, al momento della riconsegna, il *trolley* presentasse evidenti segni di effrazione, con la chiusura forzata e danneggiata, e che dall'ispezione del contenuto emergeva la sottrazione di numerosi effetti personali. Precisa di aver formalizzato tali circostanze mediante la redazione di un ulteriore rapporto di irregolarità bagaglio e mediante denuncia presentata alla Polizia di Stato.

Parte ricorrente deduce che il danno subito sarebbe costituito dalla perdita di capi di abbigliamento, occhiali e altri beni personali, nonché dal danneggiamento del lucchetto di sicurezza applicato al bagaglio, per un valore complessivo quantificato in euro 2.023,97, come risultante dalla documentazione e dalle ricevute di acquisto prodotte.

Parte ricorrente afferma di avere denunciato tempestivamente il sinistro all'impresa aprendo la relativa pratica e trasmettendo tutta la documentazione richiesta a supporto della domanda di indennizzo. Riferisce, altresì, di aver successivamente fornito ulteriore documentazione integrativa richiesta dalla impresa.

Secondo parte ricorrente, nonostante la completa trasmissione della documentazione necessaria e i successivi solleciti, l'impresa resistente non avrebbe fornito alcun riscontro alla richiesta di liquidazione del sinistro, rendendo necessaria la trasmissione di una formale diffida e messa in mora.

Parte ricorrente sostiene che gli eventi denunciati, consistenti nella ritardata consegna del bagaglio, nel danneggiamento dello stesso e nella sottrazione di parte del contenuto, rientrino tra i rischi espressamente coperti dalla polizza assicurativa. Afferma inoltre di aver assolto a tutti gli obblighi di denuncia e collaborazione previsti dal contratto e dalla normativa applicabile, producendo la documentazione idonea a comprovare l'esistenza della copertura assicurativa, il verificarsi del sinistro e l'entità del danno subito.

Parte ricorrente contesta il comportamento dell'impresa resistente, ritenendo che la mancata liquidazione dell'indennizzo e l'assenza di riscontro alle richieste avanzate integrino un inadempimento degli obblighi contrattuali e dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Regolarmente costituitasi, l'impresa afferma che il ricorso riguarda una richiesta di indennizzo relativa alla ritardata consegna del bagaglio, al danneggiamento dello stesso e al furto di beni contenuti al suo interno verificatisi durante un trasporto aereo ed espone che parte ricorrente ha denunciato il sinistro in data 1° settembre 2025, trasmettendo soltanto parte della documentazione prevista dalle condizioni contrattuali.

L'impresa resistente sostiene di avere richiesto al ricorrente, in data 23 settembre 2025, la documentazione integrativa necessaria per la corretta istruzione della pratica di sinistro e di aver reiterato tale richiesta in data 29 settembre 2025. Secondo quanto dedotto dalla resistente, tali richieste sarebbero rimaste prive di riscontro.

Inoltre, l'impresa contesta la circostanza secondo cui sarebbe rimasta inerte rispetto alle comunicazioni del ricorrente, affermando che le *e-mail* e le PEC prodotte da quest'ultimo sarebbero state indirizzate a recapiti riportanti un dominio errato e che, per tale ragione, non sarebbero mai pervenute ai destinatari indicati. La resistente sostiene pertanto che né l'Ufficio Reclami, né il Servizio Clienti, né gli altri soggetti coinvolti avrebbero mai ricevuto le comunicazioni richiamate nel ricorso.

L'impresa resistente afferma altresì che, a seguito dell'intervento dell'agenzia intermediaria, sarebbe stato effettuato un contatto telefonico con il proprio ufficio liquidativo e che, in tale occasione, sarebbe stata nuovamente rappresentata la necessità di acquisire la documentazione integrativa richiesta al ricorrente per poter procedere all'esame del sinistro.

L'impresa resistente deduce che, tra i documenti indispensabili ai fini dell'istruttoria, rientrerebbero la copia del reclamo presentato al vettore aereo e la relativa risposta. Sostiene che tale documentazione sarebbe espressamente richiesta dalle condizioni di polizza e necessaria per verificare l'eventuale responsabilità del vettore e per determinare l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto dall'impresa a titolo integrativo rispetto a quanto corrisposto dal responsabile del danno.

La resistente richiama inoltre la disciplina contenuta nella Convenzione di Montreal del 1999, affermando che il vettore aereo è il soggetto primariamente responsabile dei danni arrecati al bagaglio registrato e che, conseguentemente, l'assicurato, avrebbe l'obbligo di attivarsi nei confronti del vettore e, come previsto dalle condizioni di polizza, di trasmettere all'impresa la relativa documentazione.

Sulla base di tali circostanze, l'impresa resistente contesta l'esigibilità della pretesa avanzata dal ricorrente e sostiene che il sinistro non possa essere definito in assenza della documentazione ritenuta obbligatoria ai sensi delle condizioni di polizza e della normativa applicabile. La resistente afferma infine che procederà alla valutazione della richiesta di indennizzo una volta acquisita la documentazione richiesta all'assicurato.

Parte ricorrente nelle proprie repliche contesta l'eccezione sollevata dall'impresa resistente circa la presunta incompletezza della documentazione trasmessa ai fini dell'istruzione del sinistro, con particolare riferimento alla mancata produzione della copia del reclamo presentato al vettore aereo e della relativa risposta.

Parte ricorrente afferma di avere trasmesso al vettore aereo, mediante posta elettronica certificata, tutta la documentazione utile e necessaria per la gestione della vicenda, inclusi i rapporti di irregolarità bagaglio, il reclamo per l'irregolarità del bagaglio, la richiesta di risarcimento, l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora e la successiva richiesta di negoziazione assistita.

Parte ricorrente sostiene che l'unico documento non prodotto sia costituito dalla risposta del vettore aereo ai reclami presentati, precisando di non averla mai ricevuta nonostante le numerose iniziative intraprese.

A tale riguardo, parte ricorrente afferma di avere tempestivamente attivato tutte le procedure previste nei confronti del vettore aereo, trasmettendo i rapporti di irregolarità bagaglio, i reclami e le richieste risarcitorie, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Deduce inoltre che il mancato riscontro del vettore lo avrebbe costretto a promuovere una procedura di negoziazione assistita, anch'essa rimasta priva di risposta, e che sarebbe in corso la predisposizione di un'azione giudiziaria nei confronti del medesimo vettore.

Pertanto, parte ricorrente sostiene che l'impossibilità di produrre la risposta del vettore aereo non dipenda da una propria omissione, bensì dall'inerzia del vettore stesso, circostanza che gli impedirebbe oggettivamente di acquisire e trasmettere tale documento.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorrente contesta la posizione assunta dall'impresa resistente, ritenendo illogica e illegittima la pretesa di subordinare la definizione della pratica alla produzione di un documento che egli non è in grado di ottenere per cause a lui non imputabili.

Parte ricorrente afferma infine di aver provveduto a trasmettere nuovamente la documentazione allegata alla memoria di replica agli indirizzi di posta elettronica certificata e agli ulteriori recapiti dell'impresa resistente indicati nelle proprie deduzioni.

Nelle proprie controrepliche l'impresa ribadisce quanto già dedotto nelle precedenti difese, affermando che la definizione del sinistro sarebbe stata impedita dalla mancata produzione della documentazione ritenuta indispensabile ai fini della liquidazione, e in particolare della risposta del vettore aereo alla richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente.

L'impresa resistente prende atto della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di replica, riconoscendo che quest'ultimo ha allegato copia delle comunicazioni e dei reclami inviati al vettore aereo, ma evidenzia che lo stesso ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna risposta da parte del vettore.

La resistente afferma, poi, di avere richiesto più volte al ricorrente la documentazione completa prevista dalle condizioni contrattuali, mediante comunicazioni del 23 e del 29 settembre 2025, senza tuttavia ricevere quanto ritenuto necessario per la definizione della pratica.

Inoltre, l'impresa resistente deduce di aver nuovamente rappresentato al ricorrente, con successiva comunicazione, la necessità di acquisire la risposta del vettore aereo attestante l'eventuale importo liquidato, sostenendo che la polizza prevede un intervento indennitario dell'impresa esclusivamente in funzione integrativa rispetto a quanto eventualmente riconosciuto dal vettore responsabile del danno.

Secondo la resistente, le condizioni di polizza imporrebbero all'assicurato l'obbligo di trasmettere sia il reclamo inoltrato al vettore sia la relativa risposta, documento ritenuto essenziale per verificare la liquidabilità del sinistro e per determinare correttamente l'eventuale importo indennizzabile.

Pertanto, l'impresa resistente sostiene che la risposta del vettore aereo costituisca un elemento imprescindibile per la valutazione della richiesta di indennizzo e richiama il principio indennitario quale fondamento della necessità di verificare preliminarmente l'eventuale risarcimento riconosciuto dal vettore.

Altresì, la resistente afferma che, pure in assenza della documentazione ritenuta completa, il proprio ufficio liquidativo avrebbe comunque effettuato una valutazione tecnica preliminare dei beni denunciati come sottratti o danneggiati sulla base della documentazione disponibile.

In particolare, l'impresa resistente sostiene di aver considerato indennizzabili esclusivamente alcuni capi di abbigliamento, escludendo, invece, dal computo gli occhiali da vista e il lucchetto della valigia, ritenuti non rimborsabili in base alle condizioni contrattuali applicabili. Sulla base della documentazione esaminata, la resistente quantifica l'importo astrattamente rimborsabile in euro 673,98.

Pur ribadendo la correttezza del proprio operato e l'assenza dei presupposti per una completa liquidazione del sinistro, l'impresa resistente dichiara di essere disponibile a definire bonariamente la controversia. A tal fine, senza riconoscimento di responsabilità e in

via meramente conciliativa, propone il pagamento della somma di euro 350,00, corrispondente a circa il cinquanta per cento dell'importo ritenuto astrattamente rimborsabile, subordinatamente all'accettazione della proposta da parte del ricorrente e alla rinuncia di quest'ultimo a ogni ulteriore pretesa connessa alla vicenda oggetto di causa.

Parte ricorrente chiede la corresponsione della somma di euro 2.023,97 a titolo di indennizzo per il furto dei beni e il danneggiamento del bagaglio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e dell'ulteriore somma di euro 500,00 che sarebbe prevista dalle condizioni di polizza a titolo di indennizzo per la ritardata consegna del bagaglio.

L'impresa chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio concerne la richiesta di risarcimento avanzata dalla parte ricorrente in relazione al furto di alcuni beni custoditi nel proprio bagaglio di viaggio, verificatosi durante il periodo di validità della polizza assicurativa viaggio stipulata con l'impresa resistente, decorrente dal 13 agosto 2025 al 7 settembre 2025.
Il Collegio rileva che ai fini della decisione della controversia assume particolare rilievo la garanzia denominata "Bagaglio Top", espressamente inclusa nel contratto e assistita da un massimale pari ad euro 2.500,00. Tale copertura è destinata a operare in relazione ai danni connessi al bagaglio durante il viaggio, costituendo il presupposto contrattuale della richiesta di indennizzo avanzata dal ricorrente.

L'esistenza della polizza, la sua operatività alla data dei fatti e la presenza della specifica garanzia bagaglio non risultano oggetto di contestazione tra le parti.

La controversia concerne, invece, la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo richiesto e, in particolare, la completezza della documentazione necessaria ai fini della definizione del sinistro e la quantificazione delle somme eventualmente dovute in applicazione delle condizioni contrattuali.

Il Collegio rileva che dall'esame della polizza emerge che, in caso di sinistro relativo alla garanzia bagaglio, l'assicurato è tenuto a denunciare tempestivamente l'evento, a presentare reclamo al vettore responsabile, e a conservare la relativa documentazione da trasmettere all'impresa.

Nel caso di specie, parte ricorrente afferma di avere adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza, producendo i rapporti di irregolarità bagaglio, la denuncia alle autorità competenti, i reclami e le richieste risarcitorie inoltrate al vettore aereo, nonché la documentazione attestante il valore dei beni oggetto della richiesta di indennizzo. Parte ricorrente sostiene, tuttavia, di non avere potuto produrre la "lettera di risposta del vettore stesso" poiché quest'ultimo, nonostante i ripetuti reclami, la richiesta di risarcimento, la diffida e messa in mora e la successiva richiesta di negoziazione assistita, non avrebbe mai fornito alcun riscontro.

Da parte sua, l'impresa resistente ritiene che la lettera di risposta del vettore costituisca un documento indispensabile ai fini della liquidazione del sinistro e sostiene che la sua mancata produzione impedisca la completa istruzione della pratica.

A tale riguardo, il Collegio evidenzia, tuttavia, che l'impresa, nelle controrepliche, pur nel difetto della suddetta lettera, esprime la propria disponibilità ad una soluzione transattiva della controversia, che propone di definire in via bonaria con il riconoscimento del 50% della somma ritenuta indennizzabile.

Le condizioni di polizza disciplinano, altresì, i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante in caso di danno al bagaglio. In particolare, è previsto che, qualora il danno sia imputabile al vettore o all'albergatore, l'impresa provveda al pagamento dell'indennizzo fino a concorrenza del massimale previsto in polizza, integrando la parte eventualmente già rimborsata dal soggetto responsabile dell'evento.

Inoltre, la medesima clausola stabilisce i criteri di quantificazione del danno, prevedendo che i beni acquistati nei tre mesi antecedenti il sinistro siano indennizzati in base al relativo valore di acquisto, purché documentato, mentre per quelli acquistati anteriormente si tenga conto del relativo degrado d'uso. È altresì previsto il rimborso del costo della riparazione in caso di avaria, previa produzione della relativa fattura, con esclusione, in ogni caso, del riconoscimento di valori affettivi.

In particolare, per i casi di mancata consegna, danneggiamento o sottrazione del contenuto del bagaglio affidato al vettore aereo, l'art. 24 delle condizioni contrattuali richiede la produzione della "copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti", della "copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso", oltre alla documentazione comprovante il valore dei beni asseritamente danneggiati o sottratti.

Le difese delle parti si concentrano, in particolare, sulla previsione contenuta nelle condizioni di polizza secondo cui, nei casi di danno, smarrimento o sottrazione del bagaglio affidato al vettore aereo, l'assicurato è tenuto a produrre, oltre al rapporto di irregolarità bagaglio (PIR) e alla copia del reclamo presentato al vettore, anche la "lettera di risposta del vettore stesso".

Le condizioni contrattuali prevedono inoltre che, qualora il responsabile del danno sia il vettore, l'impresa provveda al pagamento dell'indennizzo "fino a concorrenza del massimale previsto in polizza, integrando la parte già rimborsata dal vettore", previsione richiamata dalla resistente a sostegno della necessità di conoscere l'eventuale importo corrisposto dal vettore ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Parte ricorrente, per contro, afferma di avere trasmesso al vettore il reclamo, la richiesta di risarcimento, la diffida e la successiva richiesta di negoziazione assistita, senza tuttavia ricevere alcun riscontro; deduce, pertanto, che l'unico documento non prodotto è costituito dalla risposta del vettore, la cui mancata acquisizione dipenderebbe esclusivamente dall'inerzia di quest'ultimo e non da una propria omissione.

Il ricorrente riconduce, inoltre, la condotta della resistente alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, richiamando l'art. 1375 cod. civ., nonché del dovere di diligenza qualificata gravante sul professionista ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., sostenendo che, a fronte della documentazione trasmessa e delle iniziative intraprese nei confronti del vettore, l'impresa avrebbe dovuto procedere

all'istruttoria della pratica e alla relativa valutazione, senza subordinarne la definizione alla produzione di un documento che egli afferma di non essere in grado di ottenere per cause non imputabili alla propria sfera di controllo.

In proposito, è stato affermato che i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti "rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto" (Decisione AAS n. 338/2026).

Quanto ai criteri di interpretazione delle condizioni di assicurazione, è stato inoltre affermato che "le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., tenendo conto della buona fede delle parti e della necessità di fornire alla polizza un'interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto" (Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 3367).

È stato altresì precisato che "in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte" (Cass. civ., sez. VI, 4 giugno 2021, n. 15707).

Pertanto, alla luce delle rispettive allegazioni, viene in rilievo la portata della previsione contrattuale sopra richiamata e, in particolare, se la produzione della risposta del vettore debba ritenersi richiesta quale presupposto necessario per la liquidazione dell'indennizzo anche nell'ipotesi in cui l'assicurato alleghi e documenti di avere tempestivamente esperito tutte le iniziative previste nei confronti del vettore, ovvero se tale previsione debba essere coordinata con i principi di correttezza e buona fede richiamati dal ricorrente.

Il Collegio sul punto ritiene che l'esecuzione in buona fede del contratto di assicurazione in contestazione debba essere interpretata nel senso che, laddove il cliente esegua in buona fede il contratto facendo quanto di sua competenza, l'impresa non possa esimersi dal corrispondere l'indennizzo per la quale si era contrattualmente impegnata, per la sola mancata produzione di un documento proveniente da un terzo rispetto al contratto assicurativo, che nel caso concreto ha omesso di predisporlo, nonostante l'intervenuta richiesta del cliente.

Nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di avere presentato tempestivamente il reclamo, ma non può certamente costringere la compagnia aerea a rispondere; a ciò si aggiunga che l'impresa resistente, pur ribadendo nelle controrepliche la necessità di

acquisire la risposta del vettore, ha comunque proceduto a una valutazione della documentazione disponibile, quantificando l'importo ritenuto astrattamente indennizzabile e formulando una proposta conciliativa.

Passando all'esame del quantum della domanda il Collegio rileva che dall'esame della polizza, dei documenti prodotti e delle domande formulate solo alcune di esse possono trovare accoglimento.

In particolare, la garanzia "Bagaglio ed effetti personali" copre i danni materiali e diretti derivanti da furto, furto con scasso e, nel caso di bagaglio affidato a un vettore, anche i danni conseguenti alla perdita, allo smarrimento e al danneggiamento del bagaglio consegnato. Le medesime condizioni prevedono tuttavia una specifica esclusione per i beni diversi dai capi di abbigliamento consegnati al vettore, anche qualora siano trasportati insieme agli effetti personali.

Parte ricorrente ha prodotto in conformità alla polizza documentazione attestante l'acquisto di parte dei beni oggetto del furto.

In particolare, parte ricorrente chiede di essere indennizzato per il furto di diversi beni contenuti nel bagaglio, e precisamente:

• n. 2 maglioni di cotone e n. 2 pantaloni modello jeans per un valore complessivo di euro 415,50;

• n. 2 maglioni cardigan per un valore di euro 100,47;

• n. 4 pantaloni di cotone per un valore di euro 198,00;

• n. 2 paia di occhiali da sole-vista per un valore di euro 790,00;

• n. 4 fermacarte da tavolo per un valore di euro 450,00.

Il ricorrente afferma inoltre che il lucchetto di marca T*** applicato al bagaglio sarebbe stato danneggiato e reso inutilizzabile, per un valore di euro 70,00.

Il valore complessivo dei beni dichiarati sottratti o danneggiati viene, pertanto, quantificato da parte ricorrente in euro 2.023,97.

Alla luce della documentazione versati in atti e delle repliche dell'impresa emerge che parte ricorrente ha prodotto documentazione fiscale consistente in ricevute e scontrini che attestano acquisti per complessivi euro 1.503,97.

L'impresa resistente, pur contestando la completezza della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del sinistro, ha proceduto a una valutazione tecnica dei beni denunciati come sottratti sulla base della documentazione fiscale prodotta dal ricorrente. In tale contesto, la resistente ha quantificato il valore dei capi di abbigliamento astrattamente indennizzabili in euro 673,98, importo inferiore rispetto a quello di euro 713,97 risultante dalle allegazioni del ricorrente.

La differenza tra le due quantificazioni appare riconducibile alla valutazione effettuata dall'impresa con riferimento allo scontrino relativo ai capi acquistati presso il punto vendita D****, dell'importo complessivo di euro 100,47.

Infatti, la resistente ha affermato di avere preso in considerazione esclusivamente i beni effettivamente denunciati come sottratti, escludendo dal computo una voce di spesa riferita a un articolo non ricompreso nell'elenco dei beni indicati dal ricorrente nella denuncia di furto e nella successiva richiesta di indennizzo.

Per tale ragione, l'impresa ha rideterminato il valore di detta voce in euro 60,48, anziché nell'importo complessivo risultante dallo scontrino, ottenendo così il seguente calcolo: euro 415,50 per i maglioni e i pantaloni modello jeans, euro 60,48 per i capi acquistati presso D**** ed euro 198,00 per i pantaloni di cotone, per un totale complessivo di euro 673,98.

Il Collegio, del pari, rileva che l'impresa ha formulato una proposta transattiva al ricorrente nelle proprie controrepliche, rispetto alle quali le Disposizioni di funzionamento dell'Arbitro non consentono l'instaurarsi di un ulteriore contraddittorio tra le parti, né risulta alcuna comunicazione delle parti in relazione alla quale il Collegio possa ritenere cessata la materia del contendere.

Il Collegio ritiene, quindi, che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento nei limiti dell'importo di euro 673,98.

Per quanto attiene, invece, alla garanzia "Spese per ritardata consegna del bagaglio" la stessa opera per i soli ritardi di consegna all'aeroporto di destinazione del viaggio di andata e riconosce il rimborso delle spese impreviste sostenute dall'assicurato per l'acquisto di articoli di igiene personale e di abbigliamento resisi necessari a causa del ritardo nella consegna, entro il limite massimo di euro 100,00 e per il solo viaggio di andata.

Tale copertura non prevede, invece, il riconoscimento di un indennizzo forfettario per il solo fatto del ritardo, per cui sul punto la domanda non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 673,98, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA